

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 15/05/2015) 03/11/2015, n. 44380

FALSITA' IN ATTI › *Falsità ideologica*

FALSITA' PERSONALE

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -

Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 5.6.2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alfredo Guardiano;

udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza pronunciata il 5.6.2014 la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, in data 18.3.2013, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato G. L. alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'[art. 495](#) c.p., per avere dichiarato ai carabinieri che, avendola sorpresa, in data 27.4.2012, a sottrarre merce in un supermercato di (OMISSIS), l'avevano invitata a declinare le proprie generalità, di chiamarsi L. e di essere nata a (OMISSIS), laddove gli agenti operanti avevano poi accertato che il nome dell'imputata era L. e che la stessa era nata a (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, personalmente, l'imputata, lamentando: 1) violazione di legge in ordine all'[art. 350](#) c.p.p., comma 6, [art. 63](#) c.p.p., e [art. 496](#) c.p., stante la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese agli agenti operanti dall'imputata, che, quando erano giunti i carabinieri, si era già resa responsabile del reato di tentato furto, per il quale era stata fermata dal direttore e dalla guardia giurata del centro commerciale, sicchè la condotta della G. appare riconducibile, giusta la previsione dell'[art. 349](#) c.p.p.,

comma 4, al paradigma normativo di cui all'[art. 496 c.p.](#); 2) vizio di motivazione, in quanto risulta dagli atti che la G., all'atto del pagamento, aveva chiesto alla cassiera di compilare la tessera clienti per potere usufruire degli sconti, fornendo le sue esatte generalità, riportate sulla tessera in questione, acquisita agli atti, condotta che appare in contrasto con la volontà di celare le sue vere generalità, che, ove sussistente, si sarebbe manifestata sin dall'inizio della sua condotta criminosa.

3. Il ricorso non può essere accolto, per le seguenti ragioni.

4. Ed invero, deve ritenersi infondato l'assunto difensivo sul divieto di utilizzazione delle dichiarazioni sulle proprie generalità rese dalla G. sul luogo e nell'immediatezza del fatto indagata agli agenti operanti, in assenza di un difensore.

Come affermato, infatti, dall'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, l'[art. 364 c.p.p.](#), non prevede tra gli atti di indagine con diritto di assistenza del difensore anche l'atto di individuazione di persona, sia perchè gli atti compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari hanno una funzione esclusivamente endoprocedurale, cioè finalizzata alla prosecuzione delle stesse, sia perchè per la natura dell'atto è impossibile predisporre l'assistenza di un difensore "in incertam personam", prima cioè di avere identificato la persona che, solo a partire da quel momento, assumerà la veste di persona sottoposta alle indagini (cfr. [Cass., sez. 3[^], 11.5.2004, n. 37870](#), rv. 230032).

Correttamente la condotta della G. è stata ricondotta al paradigma normativo di cui all'[art. 495 c.p.](#).

Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, la differenza tra le ipotesi di reato previste dagli [artt. 495 e 496 c.p.](#) consiste nel fatto che nel primo caso le false dichiarazioni - in ordine ad identità o qualità della persona - devono essere rese al pubblico ufficiale in un atto pubblico ([art. 495 c.p.](#), comma 1) o destinate ad essere riprodotte in esso ([art. 495 c.p.](#), comma 2), mentre nel secondo le false dichiarazioni, sempre rese a pubblico ufficiale, non hanno alcuna attinenza - nè diretta nè indiretta - con la formazione di atto pubblico (cfr. [Cass., sez. 5[^], 19/11/1997, n. 11808](#); rv. 209234).

Il reato di cui all'[art. 496 c.p.](#), dunque, ha natura residuale, essendo configurabile solo quando la falsità, come si è detto, non abbia alcuna attinenza, nè diretta nè indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato (cfr. [Cass., sez. V, 04/12/2007, n. 4420](#), rv. 238343).

Orbene, proprio la circostanza che i carabinieri intervennero in relazione ad un tentativo di furto commesso dall'imputata, rende evidente che le dichiarazioni di quest'ultima in ordine alle proprie generalità erano destinate ad essere trasfuse negli atti pubblici inerenti alle relative attività di indagine, giusta la previsione dell'[art. 349 c.p.p.](#).

Si tratta, pertanto, di dichiarazioni che rivestono il carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'[art. 495 c.p.](#), nel testo modificato dalla [L. n. 125 del 2008](#), rispetto all'ipotesi di reato di cui all'[art. 496 c.p.](#), gravando sull'indagato l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (cfr. [Cass., sez. 5[^], 26.11.2014, n. 7286](#), rv. 262658; [Cass., sez. 5[^], 5.2.2014, n. 15654](#), rv. 259876).

2. Inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso vengono prospettate censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. [Cass., sez. 5[^], 22.1.2013, n. 23005](#), rv. 255502;

[Cass., sez. 1[^], 16.11.2006, n. 42369](#), rv. 235507; [Cass., sez. 6[^], 3.10.2006, n. 36546](#), rv. 235510; [Cass., sez. 3[^], 27.9.2006, n. 37006](#), rv. 235508).

Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella

dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6[^], 26.4.2006, n. 22256, rv.

234148).

Esulando, pertanto, dal controllo demandato alla Suprema Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, non costituisce vizio comportante controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più favorevole) valutazione delle emergenze processuali, come quella prospettata dalla ricorrente (cfr. Cass., sez. 5[^], 21.4.1999, n. 7569, rv.

213638).

Peraltro la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, ha evidenziato come le reali generalità dell'imputata non vennero rappresentate da nessuno dei presenti nel supermercato ai carabinieri intervenuti, i quali riuscirono a identificare compiutamente l'imputata solo grazie all'intervento del suo fidanzato, che sopraggiunse in un secondo momento, recando con sé la patente di guida dell'imputata recante le sue esatte generalità, dopo che la G. aveva reiteratamente fornito quelle false.

Del resto, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, i carabinieri non avrebbero adempiuto al dovere di identificazione previsto dall'art. 349 c.p.p., se si fossero limitati a ricavare le generalità dell'imputata dalle dichiarazioni del personale del supermercato ovvero dalla tessera clienti (che, peraltro, non venne loro consegnata), senza procedere a richiederle alla diretta interessata.

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusionione

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2015